

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale

composto dai giudici

Dott. F. Pedoja

Presidente

Dott. E. Manzon

Giudice-rel.

Dott. R. S. Paviotti

Giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con citazione notificata il 6-7/6.2012

da

Fallimento ██████████ Servizi srl in persona del Curatore dott. A.

██████████

con il procuratore e domiciliatario avv. R. ██████████

contro

████████████████████

con i procuratori e domiciliatari avv. ██████████ e ██████████


████████████████████

-contumace-

Causa iscritta a ruolo l' 8.6.2012 e riservata a sentenza  
all'udienza del 27.3.2015 sulle seguenti

CONCLUSIONI:

per l'attore



Fallimenti@Società.it



“Nel merito: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità, ex art. 146 legge fallimentare e 2392, 2394, 2394 bis cc, dolosa e/o gravemente colposa dei convenuti, quali membri del consiglio di amministrazione della ██████████ SERVIZI SRL ora fallita. Condannarsi i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento danni a favore della procedura attrice nella seguente misura:

I) In via principale: euro 175.958,41 (differenza fra passivo di euro 179.117,92 ed attivo di euro 3.159,51);

In subordine: nella differenza dei netti patrimoniali, la differenza cioè fra ammontare del patrimonio netto alla data dello scioglimento di fatto e ammontare del patrimonio netto al momento della dichiarazione di fallimento, con liquidazione necessariamente equitativa, ma commisurata all'incremento delle perdite.

In ulteriore subordine: nell'importo di euro 17.127,11 di cui euro per 2.759,32 per interessi, euro 11.590,04 per sanzioni per mancato pagamento di ritenute e contributi previdenziali, ivi compreso accertamento dell'ispettorato del lavoro ed euro 2.777,75 per spese inerenti.

II) sempre in via principale

Al pagamento della somma di euro 76.874 per i prelievi distrattivi delle carte di credito prepagate (3.670 nel 2009, 54.578 nel 2010, 18.626 nel 2011).

Vista la limitata capienza del patrimonio dei debitori la richiesta di condanna viene limitata alla somma di euro

175.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda.  
Spese rifuse anche della fase cautelare”.

per il convenuto [REDACTED]

“Nel merito : respingersi la domanda proposta dal Fallimento  
[REDACTED] SERVIZI srl, e conseguentemente revocarsi il sequestro  
conservativo autorizzato con decreto di data 3 febbraio 2012 e  
confermato con ordinanza del 13.4.12.

In subordine : accertata la esclusiva o preponderante  
responsabilità del convenuto [REDACTED] nella  
produzione del danno, e previa quantificazione della relativa  
percentuale agli effetti dei rapporti interni di regresso,  
stabilirsi il diritto di regresso di [REDACTED] nei confronti  
del [REDACTED] ripetuto di quanto sarà tenuto a pagare all'attore in  
misura eccedente la sua quota di responsabilità.

Spese rifuse, gravate di CNPAF e IVA”.

#### Motivi della decisione

Le domande attoree, così come -ammissibilmente- precisate  
“in riduzione” negli scritti conclusivi, sono fondate e vanno  
perciò accolte.

Devesi premettere che il patrocinio attoreo, prendendo atto  
del recentissimo arresto delle S.U. civili della Cassazione  
sulla quantificazione liquidatoria dei danni in ambito di  
azione risarcitoria della Curatela fallimentare per  
responsabilità degli amministratori di società di capitali  
(sent. n. 9100/2015), ha appunto limitato le proprie pretese

agli specifici fatti causativi di danno che si pongono in nesso causale con altrettanto specifiche condotte illecite (colpose ovvero dolose) ascrivibili ai convenuti, già rispettivamente Presidente ed Amministratore delegato della società fallita.


In particolare l'attore ha evidenziato due poste risarcitorie:

- per il mancato pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni; importo complessivo euro 17.127,11;
- per prelievi distrattivi; importo complessivo euro 74.874,90.

Orbene, tali danni provocati alla fallita hanno evidenza documentale/contabile, per un verso, la prima dalle insinuazioni al passivo fallimentare di Equitalia, per altro verso, la seconda dagli estratti conto bancari relativi ai rapporti intrattenuti dalla ██████████ Servizi con Banca di ██████████ e ██████████

Tali poste risarcitorie non sono peraltro contestate dal convenuto costituito ██████████, che, diversamente, pone la questione della assenza di una sua propria co-responsabilità con il co-amministratore, convenuto contumace, ██████████

Sostiene infatti il ██████████ che di detti fatti illeciti produttivi di danno egli non può essere chiamato a rispondere in quanto Presidente del CdA della fallita, privo di deleghe operative, in particolare nel campo amministrativo, esclusivamente a suo dire riservato all'attività gestionale e



Fallimenti e Società.it



quindi all'esclusiva responsabilità dell' Amministratore delegato [REDACTED]

Ritiene il Tribunale che consimile linea di difesa sia soltanto in parte fondata.

In tal senso si deve prima di tutto, in fatto, rilevare che agli atti vi è la visura camerale della fallita che conferma appunto le rispettive cariche amministrative dei due convenuti, come prospettate dal [REDACTED].

Tuttavia da questo documento non è percepibile in quali termini esatti fossero le deleghe rilasciate al [REDACTED] essendo quindi soltanto dalla deposizione della teste [REDACTED]

Elisa, già impiegata presso [REDACTED] Servizi, che si può desumere come i due amministratori si fossero distribuiti i compiti gestionali.

Tale teste ha infatti chiarito che era il [REDACTED] ad occuparsi della contabilità e degli adempimenti fiscali, anche in virtù di una specifica competenza professionale (commercialista), mentre il [REDACTED] aveva competenze in materia tecnico informatica e quindi produttiva, venendo comunque soltanto una volta alla settimana presso la sede della fallita e non parlando mai con l'altro co-amministratore.

Questi sono sostanzialmente i fatti ricostruibili in ordine alla specifica ripartizione dei compiti amministrativi/gestionali della [REDACTED] Servizi.

Orbene, in diritto, il [redacted] evoca la previsione "scriminante" di cui all'art. 2392, primo comma, seconda parte, Cod. civ., posto appunto che, secondo onere processuale, ritiene di aver comprovato che al [redacted] erano state "in concreto" attribuite le funzioni inerenti gli "specifici inadempimenti" del mandato amministrativo che residualmente formano oggetto della "ridotta" domanda attorea.

Ma già in fatto ciò non appare del tutto provato dal [redacted] se non limitatamente alla gestione contabile-fiscale della fallita, che, stando alla deposizione della teste [redacted] anche per "competenze professionali", era riservata al convenuto contumace.

Ciò posto, bisogna poi osservare, ancora in diritto, che, pur facendosi applicazione della parte della disposizione codicistica evocata, la quale ancorchè dettata per le spa, può considerarsi -come buona parte della dottrina- essere espressione di un, nuovo, principio in materia di responsabilità amministrativa nelle società di capitali, essa tuttavia deve essere collegata ermeneuticamente all'art. 2476, Cod. civ. ossia alle specifiche disposizioni dettate per la responsabilità degli amministratori di srl, qual' era la società fallita.


Quest'ultima disposizione fa comunque riferimento in generale all' "inosservanza dei doveri ad essi (amministratori,

ndr) imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società".

Se perciò può ritenersi che gli inadempimenti amministrativi relativi ai versamenti contributivi omessi e relative sanzioni debbano gravare esclusivamente sul [REDACTED] in quanto "in concreto" delegato a seguire questa parte della gestione societaria, non altrettanto è possibile sostenere in relazione alle somme, ben più ingenti, relative ai prelievi distrattivi che, pacificamente in fatto, lo stesso [REDACTED] ha effettuato dai conti bancari societari.

Certamente non può infatti considerarsi delegabile e quindi non soggetta a controllo, almeno periodico, la tutela del patrimonio sociale e particolarmente della cassa (banca) della società, dovendosi piuttosto ritenere che questo sia un indelegabile dovere di controllo derivante dalla legge, quantomeno *ab imis* dal generale principio di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni (*sub specie*, del mandatario, quale *genus* cui la qualità di amministratore può pacificamente essere associata).

Specificamente in tal senso va considerato che la società aveva dimensioni modeste e che, *ratione temporis*, era composta da soli due soci (gli odierni convenuti) ed aveva soltanto due amministratori; che inoltre l'utilizzo dei conti bancari societari come suoi personali *bancomats* da parte del



Fallimenti e Società.it



██████ è durata per circa due anni, quindi un tempo affatto breve.

Deve perciò affermarsi che il comportamento omissivo del ██████ ossia il non aver mai chiesto conto dei flussi finanziari in uscita da detti conti al consocio e co-amministratore è sicuramente contrario ad una benché minima diligenza.

Questo è l'illecito contrattuale del quale quindi il ██████ stesso deve essere chiamato a rispondere solidalmente con il ██████


In conclusione, per i titoli di responsabilità di cui sopra:

-Il ██████ va condannato a pagare al Fallimento della ██████ Servizi srl la somma di euro 17.127,11;

-lo stesso ██████ e ██████ Mirco vanno condannati, in solido, a pagare al Fallimento della ██████ Servizi srl la somma di euro 76.874,00.

Tali somme devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria (pacifica la natura di valore dei debiti risarcitori *de quibus*) e degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Infine va rilevato che essendo l'omissione di controllo del ██████ indubbiamente grave, quantomeno in considerazione del periodo di tempo, non affatto limitato (come detto più di due anni), nel quale il ██████ ha perpetrato la condotta illecita (anche penalmente) per la quale si è affermata la



Fallimenti e Società.it



corresponsabilità del [redacted] stesso, non si ha ragione per considerare vinta ovvero per superare la presunzione/regola ex art. 2055, u.c., Cod. civ. di pari responsabilità risarcitoria dei due convenuti in ordine alla posta loro collettivamente e solidalmente ascritta.

In questi limiti si porrà l'eventuale regresso del [redacted] nei confronti del [redacted], ovviamente qualora venga integrata la previsione di cui al secondo comma di detta disposizione codicistica.

Spese secondo soccombenza.

PQM

Il Tribunale, ogni diversa domanda ovvero eccezione disattesa:

- 1) condanna [redacted] a pagare al Fallimento della [redacted] Servizi srl la somma di euro 17.127,11 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fallimento al saldo;
- 2) condanna [redacted] e [redacted], in solido, a pagare al Fallimento della [redacted] Servizi srl la somma di euro 76.874,00 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3) accerta che per l'illecito di cui alla statuizione di condanna sub n. 2 vi è pari responsabilità del [redacted] e del [redacted].

- 4) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le  
spese della lite che liquida in complessivi euro  
12.000,00 oltre contributo spese generali, IVA e CPA.

Pordenone, 8.7.2015

Il Presidente

dr. Francesco Pedoja

Il giudice

dr. Enrico Manzon

Fallimenti e Società.it

